

NOTAIO

Prof. ANDREA FUSARO

16121 Genova - Via Roma, 11/9

Tel. 010.591368 (2 linee) 010.591370 (Tel./Fax)

E-mail: afusaro@notariato.it

N. 43305 Rep.

N. 24965 Racc.-----

-----VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE-----

**REGISTRATO
A GENOVA**

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

Il 12/07/2019
al N° 1680

----- (esente da imposta di bollo e di registro) -----

Serie 1T
Esente

L'anno duemiladiciannove, il giorno quattro del mese di luglio

-----=4 luglio 2019=-----

In Genova, Via Nino Ronco civico trentuno,-----

-----,-----su richiesta-----

del Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione "CEN-

TRO DI SOLIDARIETA' DELLA COMPAGNIA DELLE OPERE LIGURIA", con

sede in Genova (GE), Via Nino Ronco n. 31, codice fiscale

03279200103, iscritta al Registro Regionale delle Organizza-

zioni di Volontariato settore sanitario al numero 440 dal 9

luglio 1996, nonché iscritta al Registro Regionale delle Per-

sone Giuridiche al numero 954 dal 7 settembre 1996;-----

Avvocato CAMPAGNA MARCELLO, nato a Napoli (NA) il giorno 2

marzo 1963, domiciliato per la carica presso la sede sociale,

della cui identità personale io Notaio sono certo,-----

-----io sottoscritto-----

Dottor ANDREA FUSARO, Notaio in Genova, iscritto nel Ruolo dei

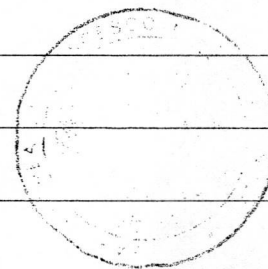
Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari, senza l'assi-

stenza dei testimoni, non essendo richiesta dalla legge, dal

Comparente né da me Notaio, alle ore diciotto mi sono qui tro-

vato allo scopo di assistere, elevandone verbale, all'assem-

blea della suddetta Associazione convocata in prima convoca-



[Handwritten signature]

zione per il giorno 3 luglio 2019 alle ore sei (andata deser

come il Comparente attesta) e in seconda convocazione in qu

sto giorno e luogo, alle ore diciassette e quarantacinqu

giusto avviso spedito in data 10 giugno 2019, come il Comp

rente mi dichiara, per discutere e deliberare sul seguente:--

-----<<ORDINE DEL GIORNO:-----

1) Approvazione modifiche statutarie per adeguamento Riforma

del Terzo Settore (d.lgs 3 luglio 2017 n. 117).>>-----

Assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente Avvocato

CAMPAGNA MARCELLO, il quale constata:-----

a) la presenza per il Consiglio di Amministrazione, oltre a

medesimo Presidente del Consigliere Signor Narisano Franco

nato a Genova il giorno 1 agosto 1956, assente l'altro Cons

gliere signora Torre Claudia, nata a Chiavari (GE) il 2 novem

bre 1971;-----

b) la presenza di numero quindici associati -----

- dei quali sei di persona e nove rappresentati per delega

dei numero 17 (diciassette) associati, i cui nominativi risul

tano dall'elenco allegato al presente verbale sotto la lettera

"A", firmato dal Comparente ed omessane la lettura per disper

sa avutane dallo stesso;-----

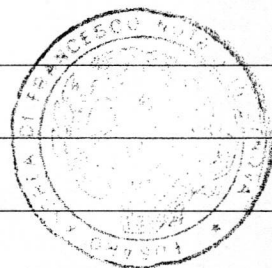
e così-----

-----dichiara-----

la presente assemblea regolarmente costituita.-----

Passando a trattare l'argomento posto all'ordine del giorno

ata desert il Presidente comunica che anche successivamente all'entrata
 one in que in vigore del Codice del Terzo Settore (D.lgs. 117/2017) l'As-
 antacinque sociatione intende continuare a svolgere le attività sociali
 il Compa acquisendo la qualifica di Ente del Terzo Settore, come
 guente:--- O.D.V., beneficiando in tal modo di tutta la normativa di age-
 ----- volazione riservata agli enti del Terzo settore, ma è necessa-
 to Riforma rio procedere all'adeguamento dello Statuto sociale in vista
 ----- dell'iscrizione presso il Registro Unico del Terzo Settore.---
 e Avvocat Il Presidente illustra, quindi, il nuovo testo dello statuto
 ----- sociale adeguato a quanto previsto dal Dlgs n. 117/17, già ap-
 oltre a s provato dal Consiglio Direttivo in data 25 giugno 2019. -----
 io Franco Il Presidente domanda ai presenti se desiderino formulare os-
 tro Consi servazioni o chiedere chiarimenti, ma nessuno prende la paro-
 l 2 novem la.-----
 ----- Il Presidente propone quindi di:-----
 ----- "- adottare il nuovo testo di statuto adeguato a quanto previ-
 : delega sto dal Decreto Legislativo n. 117/2017 al fine dell'iscrizio-
 ivi risul ne dell'Associazione presso il Registro Unico del terzo Setto-
 la letter re."-----
 er dispen La proposta è messa ai voti.-----
 ----- Risultano votare:-----
 ----- favorevoli: tutti-----
 ----- contrari: nessuno-----
 ----- astenuti: nessuno-----
 l giorno, La proposta risulta quindi approvata all'unanimità.-----



L'assemblea delibera infine di:-----

"delegare al Presidente pro-tempore ogni potere per dar corso a quanto necessario per ottenere l'approvazione della modificazione statutaria da parte della Regione Liguria e la conseguente iscrizione presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche, nonché il deposito della delibera nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, nonché nel Registro Unico del Terzo Settore, conferendo altresì i poteri per apportare al presente verbale e allegato statuto tutte le modifiche soppressioni e aggiunte che si rendessero necessarie od opportune per l'iscrizione della presente delibera nei suddetti Registri."-----

Esaurito l'argomento all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, il Presidente alle ore diciotto e venti scioglie la seduta.-----

Il nuovo testo dello statuto sociale viene allegato al presente verbale sotto la lettera "B", previa lettura da me Notaio datane al Comparente, firmato dal medesimo e da me Notaio sensi di legge.-----

Ai fini della registrazione si insta per l'applicazione dell'art.82, terzo comma, decreto legislativo 117/2017.-----

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto da persona di mia fiducia ed in parte da me Notaio su due fogli per quattro pagine intere e fin qui dell'ultima e ne ho dato lettura ai Comparenti che dichiarano di approvarlo perché con-

----- forme alla espressami loro volontà.-----

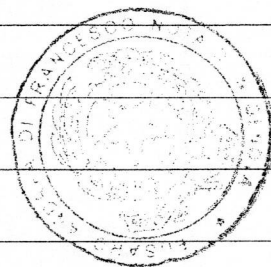
Firmato in fine ed a margine come per legge alle ore diciotto

e venticinque.-----

Firmato:-----

MARCELLO CAMPAGNA-----

ANDREA FUSARO NOTAIO-----



[Handwritten signature]

ASSEMBLEA DEI SOCI STRAORDINARIA

4 luglio 2019

ELENCO SOCI

1) Campagna Merello

2) Torre Claudia

3) Narisano Franco

4) Ruffa Roberto

5) Giuliano Rosario

6) Laura Albertella

7) Torre Teresina

8) Andraghetti Marco

9) Andraghetti Gabriella

10) Orlando Luca

11) Bricola Amedeo

12) Roncallo Siro

13) Guarignello Franco

14) Bonet Orlando

15) Avanzino Graziella

16) Carelli Elena

17) Marco Mariani

DELEGA

DELEGA

DELEGA

DELEGA

DELEGA

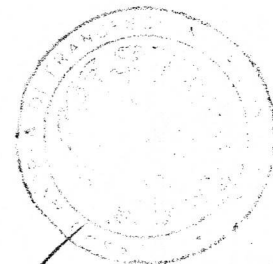
DELEGA

DELEGA

DELEGA

DELEGA

Marco Mariani

**Centro di Solidarietà della Compagnia delle Opere Liguria**Villa Ronco - Via Nino Ronco, 31 - 16149 Genova | Codice Fiscale. 03279200103
tel. 010 36 24 440 | email: centrodisolidarieta@cdoliguria.org

1 - Denominazione e sede

Ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, è costituito l'Ente del Terzo Settore denominato:

Centro di Solidarietà della Compagnia delle Opere Liguria, che ha natura giuridica di associazione riconosciuta.

Essa è stata iscritta al Registro della Regione Liguria delle persone giuridiche il 7 settembre 2004 al numero n.954.

In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, istituito ai sensi del D.Lgs 117/2017, sezione organizzazioni di volontariato, l'Ente - di seguito detto "organizzazione" - , ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ODV" o la locuzione "Organizzazione di Volontariato" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

1. L'organizzazione ha la sede legale nel comune di Genova. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
2. L'Associazione si riconosce dei valori e nei principi che ispirano l'attività dell'Associazione "Compagnia delle Opere" e dell'Associazione Nazionale Centri di Solidarietà Compagnia delle Opere con sedi in Milano alle quali aderisce.

2 - Finalità e Attività

1. L'organizzazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell' art. 5 del D. Lgs. 117/2017:
 - a) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), legge 6 giugno 2016, n. 106;
 - b) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - c) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, anche favorendo la nascita di uno stabile rapporto tra mondo della scuola e mondo del lavoro;
 - e) formazione universitaria e post-universitaria;
 - f) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
 - g) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
 - h) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - i) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso e somministrazione di alimenti;
 - j) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato

a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

- k) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
 - l) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - m) diffondere la cultura della pace della solidarietà e la piena realizzazione dei diritti fondamentali dell'uomo; collaborare con altre associazioni di Paesi poveri e del sud del mondo e con Organizzazioni non Governative
1. Le attività dell'organizzazione sono svolte prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
3. Per il perseguimento dei propri scopi, l'organizzazione di volontariato potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

ART. 3 – Attività diverse

1. L'organizzazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

ART. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. L'organizzazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017. L'associazione potrà inoltre svolgere attività patrimoniale economica e finanziaria, che ritenga necessaria, utile o comune opportuna per il raggiungimento dei propri scopi, anche in collaborazione con altri soggetti o enti, in particolare quelli pubblici e quelli privati, aventi carattere non lucrativo e finalità di assistenza e promozione sociale.
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale comunque denominati, durante la vita dell'organizzazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 5 – Associati, procedure di ammissione ed esclusione

1. L'organizzazione è a carattere aperto.
2. Gli associati sono le persone fisiche e le organizzazioni di volontariato ai sensi del D.Lgs. 117/17 che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione all'organo di amministrazione, che delibera in merito alla prima seduta utile.
3. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo di amministrazione.
4. L'organo di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.
5. Gli associati cessano di appartenere all'organizzazione per:
- dimissioni volontarie presentate all'organo di amministrazione per iscritto;
 - mancato versamento della quota associativa;
 - morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);

- esclusione deliberata dal Consiglio di Amministrazione per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto. _____

ART. 6 - Diritti e obblighi degli associati _____

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri. _____
2. Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di: _____
 - partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti nel libro degli associati; _____
 - godere del pieno elettorato attivo e passivo; _____
 - essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento; _____
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge; _____
 - recedere dall'appartenenza all'organizzazione _____
 - esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di amministrazione. _____
3. Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di: _____
 - rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno; _____
 - rispettare le delibere degli organi sociali; _____
 - partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito; _____
 - versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito dall'Organo di amministrazione; _____
 - non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione. _____

ART. 7 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria _____

1. L'organizzazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati. _____
2. Le prestazioni dei volontari sono fornite dagli stessi in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario. _____
3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'organizzazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017. _____
4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. _____
5. L'organizzazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17. _____
6. L'organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. _____

ART. 8 - Organi sociali, gratuità e durata _____

1. Sono organi dell'organizzazione: _____
 - Assemblea degli associati _____
 - Consiglio Direttivo _____
 - Presidente _____
 - Organo di controllo _____
 - Organo di Revisione _____
2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e dell'Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. _____
3. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo. _____

ART. 9 - Assemblea

1. L'assemblea, composta dagli associati, è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.
2. Essa deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e, in ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.
3. È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 (ventiquattro) ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail.
4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario.
5. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.
6. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.
7. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se l'organizzazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se l'organizzazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento.
8. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.
9. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
 - nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
10. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
11. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
12. L'assemblea straordinaria modifica lo statuto con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; inoltre delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
13. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 10 - Organo di amministrazione

1. Il Comitato Direttivo dura in carica tre anni. I membri sono rieleggibili.
2. L'organo di amministrazione è eletto dall'Assemblea a maggioranza semplice dei presenti ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall'Assemblea tra un minimo di tre ed un massimo di sette. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate e tra le persone fisiche indicate, tra i propri associati dagli enti associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017.
3. L'organo di amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
4. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti; delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti votanti più di due membri.

5. Il Comitato Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri e comunque una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo e alla quota sociale. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 3 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.
6. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.
7. L'Organo di Amministrazione ha i seguenti compiti:
- elegge, al suo interno, il presidente e il vicepresidente. Il Comitato Direttivo dirige l'attività dell'Associazione e gestisce il suo patrimonio.
 - amministra l'organizzazione;
 - predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
 - realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
 - accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
 - è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente
 - Il Comitato Direttivo può compilare un regolamento per il funzionamento dell'Associazione, di singoli settori di attività e di tutte le iniziative da essa promosse, regolamento la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati. Il regolamento dovrà essere sottoposto all'assemblea per la sua approvazione.
8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
9. Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente; in sua assenza i membri del Comitato nominano un Presidente di turno.
10. Il Comitato Direttivo potrà altresì nominare un Direttore Generale che avrà i poteri di firma e rappresentanza dell'Associazione e che potrà essere membro del Comitato Direttivo.

ART. 11 - Il Presidente

1. Il presidente dell'organizzazione, che è anche presidente dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.
2. L'Organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
3. Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e dell'Organo di amministrazione (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.
4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.
5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 12 - Organo di controllo

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei

componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

2. L'organo di controllo:
 - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo corretto funzionamento;
 - al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
 - attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13 - Organo di Revisione legale dei conti

1. E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ART. 14 - Risorse

1. L'organizzazione trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, nonché attività diverse di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/17 e da altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente.
2. L'associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo amministrativo e intestato all'associazione.

ART. 15 – Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
3. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi (N.B. il termine può aumentare, ma deve comunque essere precedente al termine previsto per il deposito nel RUNTS: 30 giugno di ogni anno) dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.
4. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per conto o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16 - Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 17 – Libri sociali obbligatori

1. L'organizzazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 18 – Rapporti di lavoro

1. L'organizzazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dagli articoli 16, 17 e 33 del D. Lgs. 117/2017.

legale, tutti
ministrazione,
concreto
decisione
ta sociale,
7, sia stato
degli esiti
fine, può
un revisore
ne non sia
la propria
amentari,
17 e ogni
iazione.
quattro
deposito
iazione
7/2017.
6 del D.
per cassa
sociale
D. Lgs.
6 di 7

RT. 19 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

- 1 Il patrimonio sociale è formato da:
- quote sociali ed eventuali contributi volontari dei soci che potranno essere richiesti in relazione alle necessità e al funzionamento dell'Associazione: _____
 - contributi di Enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche; _____
 - beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione e dai relativi frutti; _____
 - eventuali donazioni, erogazioni, lasciti e relativi frutti; _____
 - ogni altra entrata o conferimento che concorra ad incrementare l'attivo sociale. _____
 - Sono escluse entrate derivanti dalle attività svolte dagli associati ed aderenti, in ragione del loro carattere gratuito e di volontariato. _____
2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto; previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. _____

RT. 20 - Statuto

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente. _____
2. L'assemblea può approvare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari. _____

RT. 21 - (Disposizioni finali)

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia. _____

firmato: _____

MARCELLO CAMPAGNA _____

ANDREA FUSARO NOTAIO _____

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Canova, li 26 luglio 2019



[Handwritten signature]